



Fondazione Honegger R.S.A.
O.N.L.U.S.

Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs n. 231/2001

*Documento approvato
dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 15.03.2016*

*Revisione 1. del 09.06.2015
Revisione 2. del 17.09.2015*

STRUTTURA PROTETTA - Direzione Amministrativa e CENTRO DIURNO INTEGRATO-

Via Cappuccini, 10 - 24021 ALBINO (BG)

Tel. 035.759.411 - Fax 035.759.447 - Cod. Fiscale 80025590169 – P.IVA 01724950165

STRUTTURA CASA ALBERGO - CASA DI RIPOSO - Via B. Crespi, 9 – 24021 ALBINO (BG)

Tel. 035.759.411 – Fax 035.759447

ALBINO (BG)

www.fondazionehonegger.it

info@fondazionehonegger.it

INDICE

PARTE GENERALE	Pag. 4
1. Disciplina di riferimento	Pag. 4
1a.) La responsabilità amministrativa dell'Ente D.Lgs. 231/2001: considerazioni introduttive del quadro normativo	Pag. 4
1b.) Reati presupposto della responsabilità dell'Ente	Pag.10
1c.) La successiva implementazione del novero dei reati presupposto.....	Pag.11
1d.) Delibera Giunta Regione Lombardia n. IX/3540 del 30.05.2012: introduzione del modello organizzativo gestionale di controllo quale requisito trasversale di accreditamento per le unità di offerta socio-sanitarie.....	Pag. 19
2. Assetto Organizzativo e Governance	Pag. 22
2a.) Diffusione e adozione del modello e formazione.....	Pag. 23
2b.) ORGANO di Vigilanza.....	Pag.24
2c.) Sistema disciplinare e sanzionatorio.....	Pag.26
PARTE SPECIALE	Pag.29
1a.) Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro.....	Pag.29
1b.) Rischio di commissioni reati e protocolli: mappature aree.....	Pag.32
CAPO I – MAPPATURA DELLE AREE	Pag.33
I.a.) Area Deliberazioni.....	Pag.33
I.b.) Area Bilancio.....	Pag.34
I.c.) Area Finanziaria – Economica.....	Pag.35
I.d.) Area Rapporti con le pubbliche amministrazioni	Pag.37
I.e.) Area Gestione Personale.....	Pag.41
I.f.) Area Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.....	Pag.45
I.g.) Area Informatica.....	Pag.48
I.h.) Area diritti d'Autore.....	Pag.49
I.i.) Area utenza.....	Pag.53
I.l.) Area Rifiuti - Ambiente.....	Pag.50
CAPO II – SISTEMI DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI REATO	Pag.54
II.a) Protocollo generale per l'assunzione delle decisioni del CDA.....	Pag.56
II.b) Protocollo generale per l'assunzione e l'esecuzione delle decisioni del Presidente.....	Pag.57
II.c) Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie.....	Pag. 58
II.d) Protocollo generale per le decisioni del datore di lavoro.....	Pag. 60
CAPO III – PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE	Pag.61
Sezione I – Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 62
I.a) Protocollo per la gestione della fatturazione e della redazione dei documenti contabili....	Pag. 62
I.b) Protocollo per la redazione di documentazione sanitaria.....	Pag. 63
I.c) Protocollo per la compilazione di documentazione per l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici o comunque indirizzata ad Enti pubblici in genere	Pag.65
I.d) Protocollo per l'accesso ai portali enti pubblici, assegnazione e gestione credenziali.....	Pag. 68
Sezione II – Art. 24 BIS D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 69
II.a) Protocollo per la gestione e la modalità di utilizzo di sistemi informatici.....	Pag.69
II.b) Protocollo per l'accesso al sito internet della Fondazione ed il suo aggiornamento.....	Pag.71
Sezione III – Art. 24 ter e Art. 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 72
III.a) Protocollo per la selezione, l'assunzione e la definizione del trattamento economico e della gestione del personale.....	Pag.72
III.b) Protocollo per la gestione della lista d'attesa del servizio RSA.....	Pag.74
III.c) Protocollo per la gestione della farmacia del servizio RSA e del servizio CDI.....	Pag.74

Sezione IV – Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 76
IV.a) Protocollo per la gestione dei rapporti con le ATS, Regione, soggetti pubblici in generale ed autorità di vigilanza e loro ispezioni.....	Pag. 76
IV.b) Protocollo per la selezione, l’affidamento e la gestione dei fornitori.....	Pag. 77
IV.c) Protocollo per la selezione, l’affidamento e la gestione degli incarichi professionali....	Pag. 78
Sezione V – Art. 25 TER D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 78
V.a) Protocollo per la formazione e l’approvazione del Bilancio.....	Pag. 78
Sezione VI – Art. 25 BIS D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 80
VI.a) Protocollo per la gestione della cassa.....	Pag. 80
Sezione VII – Art. 25 OCTIES D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 81
Sezione VIII – Art. 25 QUINQUES D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 81
VIII.a) Protocollo per la gestione dei rapporti con i Residenti.....	Pag. 81
Sezione IX – Art. 25 SEPTIES D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 82
IX.a) Protocollo per l’attuazione degli obblighi giuridici relativi alla valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.....	Pag.82
Sezione X – Art. 25 DECIES D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 85
X.a) Protocollo per la gestione del contenzioso.....	Pag. 85
Sezione XI – Art. 25 UNDICES D.Lgs. n. 231/2001	Pag.85
XI.a) Protocollo per la gestione dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti speciali.....	Pag.86

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D. Lgs n. 231/ 2001

PARTE GENERALE

1. Disciplina di riferimento

1a.) La responsabilità amministrativa dell'Ente D.LGS. 231/2001: considerazioni introduttive del quadro normativo.

Il D. Lgs 8 giugno 2001, n.231, entrato in vigore il 4 Luglio 2001, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità delle persone giuridiche in materia penale. E' stata infatti configurata a carico dell'Ente una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, dipendente da reati, tassativamente elencati dal legislatore, quali illeciti presupposto, commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o anche da dipendenti.

In altri termini, non si tratta di una vera e propria responsabilità penale dell'Ente, tuttavia l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'Ente e le relative sanzioni sono attribuite al giudice penale.

Innovativo è anche il sistema sanzionatorio. La normativa prevede delle *quote* che rappresentano il meccanismo con cui viene quantificata la sanzione pecuniaria prevista dall'art.11 D.Lgs.n.231/2001. Per ogni illecito il giudice può scegliere quante quote applicare (minimo 100, massimo 1.000) e può determinare il valore della singola quota, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro; salvo i casi di riduzione della sanzione pecuniaria ove l'importo della quota è sempre pari a 103 euro: art.11 comma 3° e art.12 D. Lgs. 231/2001.

Il giudice può decidere in base a questi elementi: gravità del fatto; grado di responsabilità dell'ente; attività svolta per eliminare o attuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di

ulteriori illeciti, tenendo conto della condizione economica dell'ente.

Oltre alle sanzioni di tipo pecuniario vi sono sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D.Lgsv 231/2001 quali: l'interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, vi sono due ulteriori sanzioni, quali la confisca e la pubblicazione della sentenza .

L'aspetto punitivo, peraltro, è temperato dalla previsione di particolari meccanismi che comportano l'esonero da responsabilità per l'Ente, incentrati sull'adozione di determinati modelli di organizzazione e gestione aziendale.

I reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa dell'Ente sono, allo stato, un numero ben definito. Tuttavia il sistema è costruito in modo da consentire l'estensione della disciplina sulla responsabilità dell'Ente ad ulteriori fattispecie di reato.

Ai fini della responsabilità dell'Ente è necessario che i reati, commessi dalle persone fisiche (chi amministra, dirige, rappresenta o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo o anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopra indicati e cioè i lavoratori subordinati), siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I due termini, interesse e vantaggio, sono inquadrabili in un contesto non strettamente economico e sotto il profilo soggettivo sono riconducibili ad una sorta di *colpa di organizzazione* : occorre che il fatto-reato sia espressione di un deficit di organizzazione e quindi rimproverabile all'Ente.

In sintesi, si esclude la responsabilità dell'Ente nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione volto a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Modello organizzativo che deve essere approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione e che deve tradursi in un sistema operativo dotato di sensori per tener sotto controllo il rischio reato.

Pertanto, all'Ente viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali costruiti tenendo conto del rischio reato, calibrati in modo tale da evitare la realizzazione di determinate condotte illecite: si sottolinea non una mera adozione, posto che l'esenzione da responsabilità dell'ente consegue solo ad una efficace ed effettiva attuazione del modello organizzativo adottato.

L'efficace ed effettiva attuazione del modello si ottiene attraverso l'analisi di un insieme di regole che si ottiene strutturando il modello attraverso:

a) mappatura delle aree aziendali a rischio: al fine di dare pratica attuazione al modello questa fase deve essere svolta attraverso interviste e conseguenti verbali per dare prova dell'esistenza di un modello "sartoriale" dell'Ente; in altri termini si dovrà incrociare l'ipotesi di reato con le funzioni e le attività svolte attraverso procedure e protocolli operativi da verificare all'interno dell'ente al fine di dimostrare che la condotta del reo si sia svolta fraudolentemente rispetto alle procedure così da escludere il coinvolgimento dell'Ente;

b) un codice etico comportamentale che preveda norme comportamentali e sanzioni disciplinari;

c) da un Organo di vigilanza che abbia i requisiti dell'autonomia e indipendenza al fine di vigilare, in posizione di terzietà, sul modello organizzativo, con relativi poteri di iniziativa e di controllo. I poteri dell'Organo di vigilanza sono poteri ispettivi che esercita con modalità stabilite da regolamento (ad es. per ogni ingresso nell'Ente deve essere redatto verbale sottoscritto dai presenti), poteri di accesso alle informazioni e documenti nonché poteri di controllo sulle deleghe e procure e delle procedure operative.

La nomina dell'Organo di vigilanza deve essere fatta dall'Organo di vertice dell'Ente e la giurisprudenza ha, inoltre, ribadito l'esigenza di scegliere il tipo di composizione, mono o plurisoggettiva, anche in relazione alle dimensioni aziendali. Va precisato che i poteri dell'Organo

di vigilanza sono preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel modello e non vi è pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione dell'ente: non gli competono poteri di gestione, organizzativi né sanzionatori.

Tuttavia è necessario che siano comunicate all'Organo di vigilanza, anche con mail dedicate, le ispezioni degli enti sovraordinati (Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, ATS etc.), le denunce e il contenzioso dell'Ente, le variazioni alle procedure e/o protocolli del modello, con particolare riguardo al coordinamento tra Organo di vigilanza e le figure che rivestono funzioni di controllo esistenti nell'ente nonché con le persone deputate alle funzioni interessate dalle attività a rischio reato: ad es. revisore dei conti e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante della sicurezza dei lavoratori, Organo dirigente. La comunicazione tra Ente e Organo di vigilanza riveste fondamentale importanza per l'attuazione concreta del modello. I flussi d'informazione per la loro grande rilevanza devono essere resi noti anche tramite la diffusione del modello stesso ai dipendenti dell'Ente anche con una definizione di programmi di formazione del personale.

Nell'anno 2012 è intervenuta una **circolare della Guardia di Finanza, (circolare n.83607/2012)**, che ha introdotto un protocollo di tecniche di indagini su tutto il territorio italiano, espressamente dedicata ai reati presupposto previsti dal D.Lgs n.231/2001. In particolare il percorso operativo dell'attività della polizia giudiziaria è incentrato su determinati passaggi che in breve si riassumono:

- individuare la sussistenza di un concreto vantaggio e interesse per l'ente (art.5 D.L.vo n.231/2001

“ L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla

vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.);

- individuare gli autori delle illecite condotte ed acquisire ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine alla volontà e alla rappresentazione del fatto-reato che caratterizza la condotta dell'agente, ciò per valutare se la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi: per cui l'ente non è responsabile;

- verifica dell'idoneità dei modelli di gestione adottati dall'Ente per escludere la propria responsabilità (art.6 comma 1° D.L.vo n.231/2001 *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art.5 comma 1 lettera a), l'ente non risponde se prova che: a)l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ;*

b)il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un ORGANO dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c)le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ORGANO di cui alla lettera b) .

Nel caso in cui autore del reato sia soggetto "apicale" l'Ente dovrà provare l'idoneità del modello a prevenire il reato, dimostrando la concreta adozione dello stesso in ambito delle procedure decisionali, con evidente inversione dell'onere della prova. Qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti, l'onere probatorio si sposterà a carico degli organi inquirenti.

Con specifico riguardo al modello organizzativo la circolare della Guardia di Finanza prevede come *"in primis, dunque, l'attività investigativa dovrà essere indirizzata sul modello, sul suo contenuto dichiarativo e descrittivo; in secondo luogo, l'indagine dovrà focalizzarsi sull'efficacia*

del modello ...verificare la conformità dei comportamenti concreti rispetto alle regole del modello...”; prosegue poi, sempre la circolare della Guardia di Finanza “il corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati all’organo di vigilanza sono presupposti indispensabili per l’esonero della responsabilità dell’ente”.

In ambito di modelli di organizzazione e di gestione la normativa prevede come gli stessi devono rispondere alle seguenti esigenze:

1) comma 2° dell’art.6 D.L.vo n.231/2001:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’ORGANO deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

2) comma 3° dell’ art. 7 D.L.vo n.231/2001:

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

3) comma 4° art.7 D.L.vo n.231/2001:

L’efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o*

nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1b.) Reati presupposto della responsabilità dell'ente

Il D. Lgs. n. 231/2001 alla sezione III intitolata *Responsabilità amministrativa da reato* introduce dall'art. 24 e seguenti un elenco di reati che negli anni è stato aggiornato dal legislatore.

a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-bis c.p.).

b. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica amministrazione (art. 25):

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.)

c. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23).

Anche il delitto di cui all'art. 23, comma 1, del Lgs. n. 231/2001 è un reato presupposto dalla cui

commissione consegue la responsabilità amministrativa dell'ente ex commi 2 e 3 del citato articolo.

1c.) La successiva implementazione del novero dei reati presupposto

Successivamente, e a più riprese, il legislatore ha ampliato la lista dei cc.dd. reati-presupposto, che a tutt'oggi, per comodità espositiva, possono essere compresi nelle seguenti categorie:

a. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

b. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);

- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
- L'introduzione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, svincolato dal carattere della transnazionalità, ha ed avrà conseguenze nella prevenzione e nel contrasto non solo della criminalità organizzata. Infatti, con tale estensione normativa è ora possibile, non solo in via astratta, applicare la disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 con riguardo a quei reati che, pur non rientrando nella categoria dei reati presupposto (es. reati tributari, usura, abusiva attività di intermediazione finanziaria...) potrebbero costituire i delitti-fine di un'associazione per delinquere.

c. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

d. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

e. Reati societari (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

f. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 09/12/1999 (art. 25-quater).

g. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater).

h. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

i. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

j. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.

25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

k. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Con tale norma è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti a tutte le condotte di riciclaggio/reimpiego a decorrere dal 30 aprile 2008.

l. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto

d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n. 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n. 633/1941).

m. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

n. Reati ambientali (art. 25-*undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

- Disastro ambientale (art. 452-quarter c.p.)

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Reati ambientali in tema di scarichi di acque reflue industriali (art. 137, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs n. 152/2006);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 152/2006);

- Bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 152/2006);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 152/2006);
- Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti [art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo), del D.Lgs n. 152/2006];
- Violazioni in tema di emissione o in assenza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione concessa (art. 279, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006);
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 6, comma 4, 3 bis, comma 1, della L. n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, del L. n. 549/1993);
- Inquinamento colposo e doloso (artt. 8, commi 1 e 2, 9, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 202/2007).

o. Impiego di lavoratori irregolari (art. 25-duodecies)

Tale articolo è stato aggiunto dal D.Lgs. 109/2012 in attuazione della direttiva 2009/52/CE. Prevede una sanzione pecuniaria (da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150 mila euro - commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti) per i datori che occupano più di tre lavoratori irregolari, oppure lavoratori minori in età non lavorativa o ancora lavoratori sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento lavorativo.

Alla sanzione pecuniaria, nelle medesime ipotesi, si aggiungono le pene previste dal Testo unico sull'immigrazione, che, in forza del D.Lgs. 109/2012, all'art. 22, comma 12 bis, prevede un aumento delle stesse da un terzo alla metà.

1d) Delibera giunta Regione Lombardia n. IX/3540 del 30.05.2012: introduzione del modello organizzativo gestionale di controllo quale requisito trasversale di accreditamento per le unità di offerta socio-sanitarie.

L'applicazione del Decreto Legislativo n.231/2001 da parte della Regione Lombardia ai soggetti gestori di unità di offerta sociosanitarie residenziali è stato introdotto dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3540 del 30.05.2012.

La Regione Lombardia intende l'applicazione del modello organizzativo come ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza dell'operato sia della Regione che dell'ente accreditato, con lo scopo di migliorare l'organizzazione e l'efficienza di funzionamento.

L'adeguamento al requisito trasversale di accreditamento relativo all'applicazione del modello di cui al D.Lgs. n.231/2001 deve essere garantito entro la data del 31.12.2012 per le unità d'offerta residenziali con capacità recettiva pari o superiore agli 80 posti letto.

Il modello organizzativo si articola in due parti: generale e speciale. Il modello organizzativo parte generale descrive la disciplina di riferimento, l'assetto organizzativo dell'ente, il sistema di Governance (tra cui il sistema disciplinare), prevede inoltre un'attività di formazione dei dipendenti.

La parte speciale si articola in presidi come procedure, protocolli, ordini di servizio specificamente adottati per la gestione del rischio di commissione di reati di cui all'elenco del D.Lgs. n. 231/2001; la Regione Lombardia specifica poi il riferimento ad aree caratteristiche e riporta le seguenti aree a titolo esemplificativo: (*es. flussi e debiti informativi, tariffazione, somministrazione dei farmaci, cura degli ospiti, salute e sicurezza sul posto del lavoro, smaltimento rifiuti ecc.*).

In particolare si evidenzia come la cura dell'ospite integri una sorta di colpa professionale che non è prevista nell'elenco dei reati presupposto.

In ogni caso la parte speciale si dovrà completare con la mappatura delle aree a rischio e la Regione Lombardia prevede in ordine alla valutazione del rischio:

- *l'analisi delle funzioni e le attività svolte esaminate secondo l'esposizione al rischio "231"*
- *l'analisi delle voci di conto economico e patrimoniali che fungono da "sensore" del livello di criticità dei processi strumentali...come ad es . gli acquisti dei beni e servizi, i finanziamenti in varia forma che provengono dalla Pubblica Amministrazione, l'affidamento di incarichi di consulenza, gli incarichi a dipendenti pubblici ed incaricati di pubblico servizio, le spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali, gli omaggi, le assunzioni di personale e le collaborazioni a vario titolo.*

Infine la Regione Lombardia ritiene come il modello organizzativo deve aderire ai seguenti principi informativi:

- *sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;*
- *separazioni di funzioni tra chi autorizza un'operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla in coerenza con la dimensione e l'articolazione organizzativa dell'ente;*
- *assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite,*
- *registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, e relativo controllo di legittimità, coerenza e congruenza.*

Quanto esposto deve essere oggetto di verifica da parte dell'ORGANO di vigilanza che la Regione

Lombardia auspica in forma collegiale e con riguardo al funzionamento ne raccomanda la regolamentazione con apposito regolamento scritto.

L'ORGANO di vigilanza deve inviare entro il 31 dicembre di ogni anno all'ATS competente una relazione annuale dell'attività svolta anche con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di esercizio ed accreditamento nonché della normativa regionale.

E' evidente che a fronte di quanto esposto all'organo di vigilanza dovranno essere inviati sempre gli esiti dei verbali di vigilanza dell'ATS competente.

Infine il modello organizzativo comprende anche il Codice Etico e la delibera della Regione Lombardia ne enumera i principi tra cui onestà, imparzialità, riservatezza, rispetto delle norme delle persone e dell'ambiente ecc..

Per un esame esaustivo della delibera regionale si allega alla presente copia dell'allegato B par. 2.2.3 della delibera n. IX/ 3540 del 30.05.2012. (allegato n.1).

2. Assetto Organizzativo e Governance

La Fondazione Honegger R.S.A. O.N.L.U.S. con sede Legale in Albino (BG) Via Cappuccini n° 10, Ente privato giuridicamente riconosciuto con D.G.R. n° VII/15770 del 23.12.2003 pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n° 3 serie ordinaria del 12.01.2004 opera senza finalità lucrative nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e sanitari rivolti a Persone anziane. L'Ente è iscritto all'Anagrafica Unica delle O.N.L.U.S. come risulta da attestazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate in data 13.12.2011 prot. N. 2011/144521.

L'Ente, riconosciuto come Ente Gestore Unico con Delibera Regionale n. VIII/10163 nella seduta del 16.09.09 e confermato con lettera della Regione Lombardia – Giunta - Direzione Generale Welfare Programmazione Rete Territoriale Accreditamento Negoziazione Rete Territoriale ricevuta con PEC in data 04.01.2016 è autorizzato alla gestione di due RSA (Residenza Sanitario-Assistenziali) in Albino (Bg)

- 1) la “Casa Albergo/Casa di Riposo” in Via B. Crespi n° 9 con una capacità ricettiva di n° 140 posti letto
- 2) la Struttura Protetta “ Honegger” in Via Cappuccini n° 10 – con una capacità ricettiva di n° 60 posti letto

La capacità complessiva è di 200 posti letto accreditati compresi 5 posti di ricoveri temporanei, di cui 161 contrattualizzati con la Regione Lombardia per ricoveri a tempo indeterminato e 49 accreditati, ma non contrattualizzati.

La Struttura “Casa Albergo - Casa di Riposo” ha l'autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall'ATS di Bergamo con Deliberazione del Direttore Generale n° 1100 del 21.09.2012 per n° 140 posti .

La Struttura Protetta” Honegger” ha l'autorizzazione definitiva al funzionamento rilasciata dall'ATS di Bergamo con Deliberazione del Direttore Generale n° 570 del 09.09.2009 per n° 60 posti.

Entrambe le Strutture sono idonee ed accolgono anziani con diversi livelli di compromissione della loro autonomia.

Presso la Struttura Protetta "Honegger" è attivo anche il C.D.I. (Centro Diurno Integrato), un servizio semiresidenziale che accoglie 38 anziani non autosufficienti.

Il C.D.I., ha l'autorizzazione definitiva al funzionamento, ottenuta con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1119 del 04.12.2014, e tutti e 38 posti sono accreditati con Decreto Regionale n. 37878 del 11.05.2015

La Fondazione Honegger, come si evince dal Regolamento di Amministrazione adottato dal C.D.A. in data 18.03.2004, ha al suo vertice un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente, un Vice Presidente ed altri tre amministratori.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Albino. I compiti e le funzioni sia del Presidente che del C.D.A. sono definiti nello Statuto dell'Ente approvato con Verbale di Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2008 Repertorio n° 106.161 del Notaio Salvatore Lombardo di Gazzaniga (BG) e nel Regolamento di Amministrazione approvato dal C.D.A.

Il C.D.A. si avvale della collaborazione di un Direttore Sanitario e di un Direttore Amministrativo.

I compiti del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sono definiti nello Statuto.

2a) Diffusione e adozione del modello e formazione

Il modello organizzativo gestionale di controllo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Copia del modello di organizzazione e di gestione è depositata presso la sede legale in via Cappuccini 10 Albino (BG).

L'obiettivo primario della Fondazione, nell'adozione del presente Modello è salvaguardare il patrimonio dell'Ente.

Ai fini di rendere efficace e concreto il modello organizzativo gestionale è necessario individuare le metodologie di comunicazione dello stesso.

Si procederà con una comunicazione iniziale a tutti coloro che entreranno in contatto con la Fondazione (es. dipendenti, collaboratori, amministratori, fornitori discenti, ecc.) mediante notifica a mano del MOG, oppure inviato anche via mail.

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, in stretto coordinamento con l'ORGANO di Vigilanza, hanno organizzato specifiche riunioni illustrative con tutti i dipendenti ed i medici liberi professionisti, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio reati.

Sarà garantita la massima diffusione e pubblicità anche nei seguenti modi:

- pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa del personale sarà effettuata dal Direttore Amministrativo ad ogni nuova assunzione di dipendenti .

Il programma iniziale di formazione di tutto il personale (dipendenti e collaboratori a contratto) ha riguardato le nozioni di carattere generale sul D.Lgs. n.231/2001, le fattispecie di reato presupposto, la valenza del modello di organizzazione e di gestione, il Codice Etico Comportamentale ,i compiti e poteri e flussi informativi dell'Odv, sistema sanzionatorio.

2b) ORGANO di Vigilanza

La composizione dell' ORGANO di Vigilanza (ODV) è monocratico e viene tacitamente rinnovato ogni anno.

La scelta dell'Organo mono soggettivo è stata fatta in base alla dimensione della Fondazione (occupa meno di 250 dipendenti e ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro, raccomandazioni della Commissione Europea) al tipo di attività svolta dalla Fondazione, in quanto O.N.L.U.S., senza scopo di lucro, e per contenere i costi al fine di mantenere un equilibrio di bilancio e non pesare sulle rette dei Residenti e degli Ospiti e degli utenti.

E' stato nominato l'avvocato Gabriele Zucchinali in data 1 dicembre 2011 con lettera di incarico sottoscritta dal Presidente Sig.Tiziano Vedovati.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'ODV siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (

apicali, dipendenti, collaboratori, fornitori, discenti) delle specifiche procedure stabilite nel MOG e non vi è alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

L'ODV interviene con visite ispettive concordate o a sorpresa: il contenuto delle visite verrà verbalizzato e le copie conservate dall'Odv; parimenti il Presidente, o un Consigliere, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Revisore dei Conti, hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Odv: anche in questo caso le riunioni dovranno essere verbalizzate.

Obblighi di Informazione all'Organo di Vigilanza (art.6 comma 2°, lett. d))

Di rilievo sono i flussi informativi verso l'Odv. che dovrà riportare al Consiglio di Amministrazione in ordine alle notizie relative a modifiche organizzative nel sistema di deleghe e procure; alle procedure relative a finanziamenti, mutui o erogazioni da enti pubblici; l'attivazione di nuove unità di offerta socio sanitaria; il bilancio annuale; le comunicazioni da parte del Revisore dei Conti relative ad ogni criticità emersa.

L'Odv deve, altresì, essere tempestivamente informato da tutti i destinatari del modello organizzativo e di gestione, (vale a dire Presidente, Consiglieri, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Revisore dei Conti, R.S.P.P., dipendenti, collaboratori con contratto di libera professione), in ordine a condotte non conformi, anche potenziali, ai principi ed alle prescrizioni contenute nel modello organizzativo e di gestione, come ad es. omissioni, falsificazioni nelle procedure relative ai "sensori di reato" relative alle aree di competenza.

Altresì l'Odv dovrà essere informato su tutti i contratti in essere e sui contenziosi (in sede giudiziale ed extra) : provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità fonte di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Ente, il suo personale, collaboratori e tutte le figure apicali.

In particolare l'Odv dovrà conoscere i verbali di ispezione dell'ATS in ordine alle unità di offerta socio sanitaria, anche in conformità con la DGR n.2569/2014 la quale prevede la relazione scritta

annuale dell'Odv, **con particolare riferimento al rispetto dei requisiti richiesti in materia di esercizio di accreditamento nonchè della normativa regionale**, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione (indicando i controlli e le verifiche effettuate, l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura, le segnalazioni ricevute, le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare, la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la società al pericolo che siano commessi i reati presupposto, la mancata collaborazione da parte dei destinatari del modello).

I flussi informativi avverranno tramite mail dedicate (vedi sopra) o comunicazioni scritte presso la sede dell'ente ed indirizzate all'Odv.

La gestione delle informazioni ricevute sono valutate dall'Odv, insieme al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Amministrativo, e ove necessario si dovrà procedere ad attività ispettiva, ricorrendo all'apporto anche di professionisti esterni, qualora il caso richieda competenze specifiche.

Il componente dell'Odv é chiamato al rigoroso rispetto delle norme etiche e comportamentali di carattere generale di cui al Codice Etico Comportamentale.

2c) Sistema disciplinare e sanzionatorio

Premessa

Il modello di organizzazione e di gestione per essere efficacemente attuato deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art.6,comma2, lett. e) e art.7,comma 4, lett .b) del D. Lgs.n.231/2001 e costituisce, unitamente ad altre statuizioni contenute nei predetti articoli, la condizione senza la quale non si ottiene l'esenzione da responsabilità dell'Ente in caso di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

Si precisa come il modello e il Codice Etico Comportamentale costituiscono regole vincolanti per i destinatari, dipendenti e collaboratori, la cui violazione deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione o dal tentativo di reato presupposto.

Principi generali relativi alle sanzioni

In questa sezione del modello si descrivono i principi delle sanzioni irrogabili e la procedura per la contestazione ed irrogazione delle sanzioni, ai dipendenti e ai collaboratori.

Nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia si assicura come le fasi del procedimento disciplinare per i dipendenti delle Strutture, in caso di violazione del Codice Etico Comportamentale e del Modello, segue il CCNL Enti Locali ed il CCNL UNEBA.

I principi generali relativi alle sanzioni applicabili, sia ai dipendenti che ai collaboratori, sono determinate in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto:

- **rilevanza oggettiva delle regole violate:** comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia del MOG rispetto alla prevenzione dei reati presupposto (es. mancata informativa all'ODV, mancata formazione del personale, mancato aggiornamento del MOG, alterazione o distruzione delle procedure finalizzate alla violazione del sistema di vigilanza ecc.)
- **elemento soggettivo della condotta:** dolo o colpa, da desumersi dal livello di responsabilità gerarchica/tecnica (es. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici per la corretta ed effettiva applicazione del MOG, ecc.) ;
- **reiterazione delle condotte;**
- **partecipazione di più soggetti nella violazione.**

Sanzioni per collaboratori e amministratori

Per tutti i collaboratori legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente, le procedure e misure sanzionatorie applicabili sono determinate in proporzione alla gravità delle

violazioni, tenuto conto dei seguenti parametri

- a) Ammonizione scritta: per la sola violazione colposa del MOG;
- b) Sospensione temporanea degli emolumenti: per la reiterata violazione colposa del MOG;
- c) Revoca della delega o della carica: violazione dolosa del MOG.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'ODV, dal Consiglio di Amministrazione.

Per i collaboratori la violazione delle procedure del modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1456 cc.

Qualora venga riscontrata la violazione del modello da parte dei collaboratori, amministratori, direttori e da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, l'Odv trasmette al Consiglio di Amministrazione e una relazione contenete:

- descrizione della condotta, generalità del soggetto responsabile del tentativo o della violazione, indicazione delle procedure del modello violate ed eventuali documenti o elementi a riscontro della condotta;
- il Consiglio di Amministrazione convoca per iscritto, entro venti giorni, il soggetto e la convocazione contiene una breve e precisa descrizione della condotta contestata e delle previsioni del modello oggetto di violazione, indica la data e l'ora della convocazione con l'avviso per l'interessato della facoltà di formulare memorie scritte difensive con la possibilità di richiedere l'intervento di un difensore a cui dà mandato o di un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce.
- La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o Direttore Amministrativo (se l'interessato è un dipendente, collaboratore, fornitore, appaltatore etc.) ovvero da due membri del Consiglio di Amministrazione (se relativo a Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario, oppure

a Presidente o Consigliere:

- Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, delibera per iscritto e determina la sanzione ritenuta applicabile oppure motiva l'archiviazione del caso. Della delibera deve essere data comunicazione per iscritto all'Odv nonché all'interessato.

Il procedimento trova applicazione anche in caso di violazione da parte del Revisore dei Conti o di un componente dell'Odv.

PARTE SPECIALE

1a) Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro.

Si è provveduto ad individuare e ad identificare un modello comunque rispondente alle concrete situazioni, ossia attività e strutture organizzative della Fondazione e, perciò, ai reali "rischi di reato" prospettabili in esse, avendo appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.Lgs. 231/2001.

Il lavoro di realizzazione del modello si è, quindi, sviluppato in diverse fasi, tutte comunque improntate al principio fondamentale della documentabilità e verificabilità di ogni atto decisionale, così da consentire la ricostruzione dell'attività da cui è scaturito:

- Verbale del 26.07.2012 alla presenza del ex Direttore Sanitario Dott. Antonio Cartisano e del Direttore Luigi Birolini si è esaminata la DGR 3540 del 30.05.2012 allegato B.2.2.3 e si sono indicate le fasi per la costruzione del modello organizzativo di gestione e controllo (MOG);

- Verbale del 07.11.2012 alla presenza del ex Direttore Sanitario Dott. Antonio Cartisano e del Direttore Luigi Birolini si è effettuato un sopralluogo per una visita alla "Struttura Protetta". L'Avv Zucchinali ha illustrato la parte generale e la parte speciale del MOG con individuazione delle aree reato presupposto ex. D.Lgs. 231/2001;

Verbale del 12.12.2013 alla presenza del ex Direttore Sanitario Dott. Antonio Cartisano e del Direttore Amministrativo Luigi Birolini, l'Avv. Zucchinali ha illustrato i sistemi di prevenzione dei rischi di reato con i protocolli generali di prevenzione e protocolli specifici di prevenzione.

I fase: raccolta e analisi della documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto ad esaminare la documentazione ufficiale disponibile presso la Fondazione e relativa a:

- Visura Camerale e oggetto sociale dell'Ente;
- Statuto
- Ultimo bilancio approvato con relazione del Revisore dei Conti;
- L'Organigramma;
- Verbale del Cda di attribuzione di cariche e poteri (deleghe o procure);
- Regolamento interno e Carta dei Servizi;
- C.C.N.L. applicati a tutto il personale dipendente;
- Report dei contratti in essere: rapporto con i liberi professionisti, cooperative, forniture di servizi in genere;
- Report dei contenziosi (in sede giudiziale ed extra) in essere;
- Certificazioni e Autorizzazioni di accreditamento delle unità di offerta;
- Normativa vigente sia nazionale che regionale in materia socio sanitaria;
- In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008): gli atti di approvazione della politica di sicurezza (il documento valutazione rischi, il piano di sicurezza,deleghe o procure e atti formali di attribuzioni di ruoli);
- Documento interno privacy (nomine del titolare, responsabile, incaricato);

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Attraverso un lavoro di mappatura si è proceduto all'individuazione di ogni attività di servizio della Fondazione, in particolare attraverso l'esame della attività amministrativa, di quella contabile, di quella afferente alle risorse umane e, infine, di quella specifica socio-sanitaria.

L'analisi che ne è seguita ha avuto come oggetto i contenuti, le modalità operative, la ripartizione delle competenze, tutte operazioni finalizzate alla sussistenza o insussistenza di potenziali aree a rischio di commissione reati.

Tali aree a rischio sono state dunque identificate mediante interviste eseguite con i soggetti individuati come responsabili e, comunque, dotati delle migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività, e cioè il Presidente, il Direttore Amministrativo anche responsabile dell'U.R.P., il Direttore Sanitario, il Revisore dei Conti, l'R.S.P.P., dell'ufficio-economato, del sistema informatico, delle risorse umane, della contabilità, della farmacia interna nonché i manutentori.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi

Per le aree a rischio si è poi richiesto ai soggetti intervistati di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato.

IV fase: analisi e correzione sensori di rischio reato

La situazione di rischio è stata confrontata con le esigenze ed i requisiti imposti dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di individuare le eventuali carenze del sistema esistente.

Si è provveduto quindi a richiedere ai soggetti intervistati di indicare eventuali azioni correttive delle regole di controllo, anche non formalizzate, esistenti con particolare riferimento alla gestione delle attività ritenute a rischio.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna area ritenuta a rischio dovranno essere definiti protocolli di decisione contenenti la

disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione e affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto responsabile della singola fase della procedura.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione dovrà essere facilmente recepito, rendendo, quindi, obbligatorie le regole di condotta ivi contenute in capo a coloro che si trovino ad operare in un'area a rischio.

1b) Rischio di commissioni reati e protocolli: mappatura aree

All'interno delle aree individuate, gli Organi direttivi, ciascuno per la propria competenza sono chiamati a redigere le procedure per la gestione con particolare riguardo a chi deve essere coinvolto, chi procede alla verifica, chi le approva e chi ne dà attuazione.